

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE EUROPEA

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 8 ottobre 2020

relativo al progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale elettrica di Berkeley, situata nel Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2020/C 335/01)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato ⁽¹⁾.

Il 7 maggio 2018 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi ⁽²⁾ provenienti dallo smantellamento della centrale elettrica di Berkeley.

Sulla base di questi dati e di ulteriori informazioni, chieste dalla Commissione il 17 maggio 2018 e il 19 luglio 2018 e trasmesse dalle autorità del Regno Unito il 26 giugno 2018 e il 26 giugno 2020, dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione ha formulato il parere qui di seguito riportato.

1. La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Francia, è di circa 220 km.
2. Le modifiche previste riguardano un aumento del limite di scarichi autorizzati per gli effluenti radioattivi aeriformi (sul quale la Commissione ha emesso il suo parere iniziale ai sensi dell'articolo 37 nel 2002) a causa delle nuove attività di smantellamento della centrale di Berkeley pianificate.
3. In condizioni operative normali le modifiche previste non comportano un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.
4. In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nel progetto modificato, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

⁽²⁾ Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

⁽³⁾ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo smantellamento della centrale elettrica di Berkeley, situata in Gloucestershire, Inghilterra (Regno Unito), non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 8 ottobre 2020.

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione
